

Provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto di realizzazione di un impianto agro fotovoltaico a terra

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 4 aprile 2024, n. 6517 - Spagnoletti, pres.; Tascone, est. - Azienda Agricola (Omissis) (avv. Perugi) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto di realizzazione di un impianto agro fotovoltaico a terra.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato in data 27 giugno 2023 e depositato il 29 giugno 2023, l'Azienda Agricola -OMISSIS- ha impugnato, al fine di chiedere l'annullamento, la determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, reso ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/06, sul progetto di "realizzazione Impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica – Potenza Nominale 100MW" nel Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, Provincia di Viterbo, alle località -OMISSIS-*, proposto dall'ITS -OMISSIS- S.r.l., nonché ha contestato il provvedimento di rilascio del parere favorevole da parte della Provincia di Viterbo – Unità di Progetto Tutela del Territorio – del 30 aprile 2023.

In punto di fatto si premette che:

- in data 20 ottobre 2020, la società ITS -OMISSIS- S.r.l. ha presentato istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del d. lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro fotovoltaico a terra della potenza nominale 100MW, nel Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, Provincia di Viterbo, alle località -OMISSIS-.

- in ossequio alle previsioni normative è stata convocata in modalità sincrona la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si è preso atto dei contributi pervenuti dalle diverse amministrazioni intervenute nel procedimento, del parere positivo espresso dal rappresentante unico regionale n. -OMISSIS- del 2 maggio 2022 e del parere della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. n. -OMISSIS-del 28 aprile 2022;

- la competente Area Urbanistica ha verificato la non necessità dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in quanto la linea di connessione viene realizzata con "cavo interrato", che rientra tra gli "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" come previsto dall'allegato A punto 15 del d.P.R. n. 31/2017 ("*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*"), nonché ha ritenuto che le opere in progetto, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, sono da ritenersi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani urbanistici comunali, purché mantengano tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, ossia alla fine del ciclo produttivo;

- nel provvedimento di PAUR si è tenuto conto anche del parere negativo reso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale prot.n. -OMISSIS-del 3 maggio 2022, posto che l'assenza di vincolo sulle aree di progetto lo ha reso non vincolante;

- il progetto definitivamente assentito prevede installazioni di moduli da 665 Wp per una potenza nominale definitiva di 50MWp, a fronte dei 100MWp richiesti, su una superficie recintata di 103,59 ha, mentre la parte direttamente interessata da pannelli è di 29,11 ha e le cabine occupano 122,5 mq circa;

- l'autorità competente con la determinazione, oggetto di gravame in questa sede, n. -OMISSIS- del 30 aprile 2023, acquisita con protocollo n. -OMISSIS-dell'8 maggio 2023, ha emesso il provvedimento di PAUR n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, solo dopo aver acquisito il parere positivo del Rappresentante Unico Regionale (prot. n. -OMISSIS- del 2 maggio 2022), la determina di VIA favorevole (-OMISSIS- del 23 gennaio 2023), il parere favorevole del Rappresentante Unico della Provincia di Viterbo, (prot. n. -OMISSIS- del 2 maggio 2023), il parere positivo del rappresentante unico del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/03 dell'Unità di Progetto e Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo.

Il gravame risulta affidato ai seguenti profili di censura:

I. Violazione degli artt. 11 co. 2 e dell'art. 16 co. 12 – del d.P.R. n. 327/2001 (T.U. ESPROPRI), dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 10 della l. n. 241/90 per avere l'amministrazione omissis di dare rilievo e riscontro alle osservazioni presentate in data 7 maggio 2022 dall'azienda agricola.

Si eccepisce la violazione dell'art. 16 del Testo Unico delle espropriazioni, che garantisce la partecipazione degli



interessati al procedimento di esproprio tra i quali, direttamente, i proprietari raggiunti dall'avviso di avvio del procedimento di espropriazione per la realizzazione del progetto della ITS -OMISSIS- S.r.l. finalizzato alla posa in opera del cavidotto di alta e media tensione e per le aree destinate alle opere di connessione necessarie per il funzionamento del parco fotovoltaico.

II. *Omessa applicazione degli artt. 7 e 23, lettera H) delle NTA del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico approvato con d.C.R. n. 17/2012 e dell'art. 5, co. 2, punto 7 delle norme del piano di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora.*

Si adducono ragioni ed interessi sostanziali che avrebbero dovuto condurre le amministrazioni coinvolte a non adottare i provvedimenti impugnati o, quantomeno, ad apportarvi delle modifiche nel completo bilanciamento degli interessi coinvolti, i quali già costituivano oggetto delle osservazioni del 7 maggio 2022 rimaste prive di riscontro.

III. *Omessa applicazione degli artt. 11 co. 2 d.P.R. n. 327/2001 e 27-bis d. lgs. n. 152/2006 – la non applicazione dell'art. 12 d. lgs. n. 387/2003 e degli artt. 3.1; 10.3.; 13.2; 14.1.; 15.2. d.m. n. 10 settembre 2010 – insanabile carenza istruttoria.*

Si premette che il procedimento adottato ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006, in quanto non meramente autorizzativo ma inserito nell'ambito di un procedimento unico che comprende anche la valutazione di impatto ambientale, dovrebbe comportare la valutazione anche del rischio idrogeologico dell'opera sottoposta al suo vaglio, atteso che l'atto di assenso o diniego dell'autorizzazione enuclea e sintetizza tutte le valutazioni tecniche e urbanistiche sulla legittimità e sulla compatibilità dell'intervento, anche con riguardo ai principi di sostenibilità, di prevenzione e di precauzione che presidono al giudizio tecnico globale sulla compatibilità degli interventi in zone a rischio idrogeologico.

IV. *Omessa valutazione dell'impatto cumulativo – Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e dell'allegato VII al d. lgs. n. 152/2006.*

Si osserva che le amministrazioni coinvolte, nella valutazione del progetto presentato, non avrebbero considerato l'impatto cumulativo e la situazione preesistente del territorio in cui il cavidotto andrebbe ad incidere.

In particolare, si segnala che un precedente attraversamento ipogeo del fiume Fiora (gasdotto Snam) a poche centinaia di metri da quello di specie, ha generato un cedimento dell'argine che ha ulteriormente aggravato le già precarie condizioni di sicurezza dell'area.

V. *Violazione e falsa applicazione del d. lgs n. 36/2001, del d.P.C.M. 8 luglio 2003 e del d.m. 9 maggio 2008 – carenza assoluta di istruttoria.*

Si chiarisce che sia la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, all'art. 4, co. 1, lett. h, che il d.P.C.M. dell'8 luglio 2003, all'art. 6, co. 1, regolamentano la determinazione delle fasce di rispetto.

La determinazione della fascia di rispetto - ovvero sia lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità – avviene attraverso a) un primo procedimento semplificato con parametri di approssimazione e b) con un procedimento più complesso con modello tridimensionale che individua la fascia di rispetto vera e propria, necessario nei casi individuati dalla metodologia stessa.

Per l'effetto, si lamenta che la proponente, nell'elaborato A.8., avrebbe offerto una valutazione assolutamente superficiale circa la previsione di inquinamento elettromagnetico senza procedere a nessuno degli approfondimenti invece richiesti dalle normative sopra richiamate.

VI. *Violazione del principio della proporzionalità dell'agire amministrativo.*

Si deduce che, in virtù del principio di proporzionalità, l'amministrazione ha l'obbligo adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato secondo un completo bilanciamento di interessi.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo, instando – con apposite memorie – per il rigetto del ricorso siccome infondato, mentre la controinteressata, a sua volta costituitasi, ha chiesto la reiezione del gravame in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto.

Con l'ordinanza 21 luglio 2023, n. -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare della ricorrente e condannato la stessa al pagamento delle spese relative alla fase cautelare a favore delle parti intime, posto che il pregiudizio patrimoniale posto alla base della istanza cautelare non era munito dei necessari requisiti "non essendo provati gli effetti pregiudizievoli sulle proprie attività agricole".

All'udienza pubblica del 21 febbraio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

Preliminarmente occorre esaminare i profili procedurali della complessa vicenda contenziosa con riferimento alle deduzioni della ricorrente in merito alla mancata valutazione in seno alla conferenza di servizi delle osservazioni presentate dalla medesima.

Dall'esame della copiosa documentazione depositata in atti si evince che i soggetti che hanno presentato le proprie osservazioni nell'ambito della procedura espropriativa scaturita dall'approvazione del progetto sono quattro: la ricorrente, l'Azienda Agricola -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-.

In particolare, come risulta dalla d.d. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2022 della Provincia di Viterbo, nell'ambito delle quali sono state puntualmente esaminate, le osservazioni dell'azienda ricorrente sono state oggetto di specifiche controdeduzioni da parte della società controinteressata in data 29 giugno 2022 con la nota prot. n. -OMISSIS-.

La Provincia, con la d.d. n. -OMISSIS-, ha stabilito di non accogliere le osservazioni proposte, in quanto - come dimostrato anche nel presente giudizio - non risultano suscettibili di incidere sul contenuto del provvedimento conclusivo di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Al riguardo, si rammenta il principio statuito dall'art. 21-octies, comma secondo, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale *“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”* e, sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza ha chiarito come, *“nell'ottica applicativa dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo l. n. 241/1990, a mente del quale il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (disposizione che, essendo testualmente riferita all'ipotesi di radicale omissione della comunicazione di avvio del procedimento, è a fortiori applicabile a quella, ricorrente nel caso di specie, di asserita "inefficiente" gestione del contraddittorio procedimentale [...]), la rilevanza del vizio ai fini della risoluzione della controversia deve ritenersi assorbita dalle ulteriori questioni sollevate dalle ricorrenti, intese di fatto a mutuare le argomentazioni difensive che non sarebbe stato loro consentito di sviluppare adeguatamente in sede procedimentale”* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 6137).

A ciò si aggiunga che risultano perfezionate tutte le comunicazioni richieste dal d.P.R. n. 327/2001 in relazione alla partecipazione del privato al procedimento espropriativo, essendo stata garantita la partecipazione della ricorrente al procedimento *de quo*.

In proposito, non risulta meritevole di favorevole delibazione quanto dedotto dalla parte ricorrente in relazione all'omesso esame delle osservazioni presentate per quanto attiene agli aspetti di natura idrogeologica, dal momento che le autorità competenti hanno posto in essere un'istruttoria approfondita.

Nel parere (prot. n. -OMISSIS-) reso dalla Provincia di Viterbo, con cui si esprime una valutazione positiva ai fini idraulici per la realizzazione del progetto, si fa espressa menzione anche delle osservazioni pervenute in merito alla tutela idrogeologica, non esistendo, infatti, un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto partecipativo formulato dagli interessati ed essendo sufficiente una motivazione in forma sintetica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5189 e 31 maggio 2012, n. 3-OMISSIS-2).

Inoltre, con la nota prot. n. -OMISSIS-, emessa nell'ambito della conferenza, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto agri fotovoltaico *“-OMISSIS-”* e delle relative opere connesse, prescrivendo a sua volta il rispetto di alcune prescrizioni finalizzate a preservare l'assetto idrogeologico del territorio interessato dall'intervento.

Con riguardo, poi, alle doglianze di difetto di istruttoria nell'ambito della conferenza di servizi, occorre anzitutto osservare che in relazione al potere esercitato con la VIA, costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha chiarito che:

a) la VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della *c.d.* "opzione zero". Essa *“non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati”* (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 4484);

b) la latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall'amministrazione competente in sede di VIA, in quanto istituito finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (Corte giustizia UE, decisione del 25 luglio 2008, causa C-142/07);

c) in materia ambientale l'ammissibilità di clausole prescrittive anche molto articolate trova fondamento nell'ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240).

Quanto al tipo di sindacato esercitabile da parte del giudice amministrativo, l'orientamento della giurisprudenza è nel senso che la relativa valutazione giurisdizionale di legittimità, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili *ictu oculi*, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità.

Invero, il giudizio di compatibilità ambientale, quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente assoggettati al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogni qualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240).

Orbene, la società ha prodotto nell'ambito del procedimento autorizzativo innumerevoli elaborati grafici tra, cui, prima

tra tutti, la Relazione sugli impatti cumulativi dell'impianto agri fotovoltaico "-OMISSIS-".

Detti elaborati sono stati oggetto di puntuale esame da parte delle amministrazioni competenti, posto che l'area interessata è limitata ad una porzione del cavidotto interrato.

Non sussiste, pertanto, il dedotto difetto di istruttoria neanche con riferimento all'asserita mancata valutazione degli impatti elettromagnetici dell'elettrodoto, in uno con la previsione secondo cui, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, non sarebbe consentita "alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore" (cfr. art. 4, comma 1, della legge n. 36/2001).

Sul punto, si osserva innanzitutto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 36/2001, "sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: (c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti". Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, nell'esercizio delle predette funzioni le autorità preposte "si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio". Le autorità pubbliche coinvolte nel procedimento autorizzativo (le uniche competenti a rilasciare i pareri ed atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento), nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, hanno ritenuto il progetto conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, con valutazione immune da evidenti vizi logici.

Dall'esame della documentazione depositata in atti, non vi sono elementi atti a dimostrare che detta disamina possa essere considerata viziata da profili di evidente illogicità, contraddittorietà o ingiustizia manifesta.

Fermo quanto precede, anche con riferimento a tale aspetto, l'odierna controinteressata ha prodotto una copiosa documentazione, tra cui la "Relazione Campi Elettromagnetici" e la "Relazione Tecnica Specialistica Impatto Elettromagnetico", atta a consentire l'emanazione del parere favorevole conclusivo della conferenza di servizi all'esito ad una ponderata valutazione dei fatti, del progetto, dell'impatto ambientale e delle norme applicabili di riferimento.

A mero titolo esemplificativo si evidenzia a tal proposito che nella "Relazione Tecnica Specialistica Impatto Elettromagnetico":

(i) al fine di garantire l'immunità degli inverter dai disturbi elettromagnetici esterni oltre che le ridotte emissioni per minimizzarne l'interferenza elettromagnetica con altre apparecchiature elettroniche posizionate nelle vicinanze o con la rete elettrica stessa (via cavo), gli inverter prescelti dalla Società possiedono la certificazione di rispondenza alle normative di compatibilità elettromagnetica (EMC) (CEI EN 50273 (CEI 95-9), CEI EN 61000-6-3 (CEI 210-65), CEI EN 61000-2-2 (CEI 110-10), CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31), CEI EN 61000-3-3 (CEI 110-28), CEI EN 55022 (CEI 110-5) e CEI EN 55011 (CEI 110-6) (cfr. pag. 8);

(ii) gli inverter di progetto "avranno emissioni certificate e conformi alla normativa vigente e le emissioni saranno poco significative ai fini della presente valutazione, come tra l'altro si riscontra facilmente dalla normativa di settore" (cfr. pag. 8);

(iii) per quanto riguarda "il campo magnetico relativamente ai cavidotti MT, in tutti i tratti interni realizzati mediante l'uso di cavi elicoidati, si può considerare che l'ampiezza della semi-fascia di rispetto sia pari a 1m, a cavallo dell'asse del cavidotto, pertanto uguale alla fascia di asservimento della linea. Per quanto concerne i tratti esterni, realizzati mediante l'uso di cavi unipolari posati a trifoglio, è stata calcolata un'ampiezza della semi-fascia di rispetto pari a 4 m e, sulla base della scelta del tracciato, si esclude la presenza di luoghi adibiti alla permanenza di persone per durate non inferiori alle 4 ore al giorno" (cfr. pag. 9).

Occorre infine osservare che, considerati i complessivi 540.000 mq a disposizione della ricorrente per l'esercizio della propria attività agro-pastorale, i soli 7,5 mq oggetto di asservimento, nell'ambito del progetto che interessa la sua attività, hanno un impatto assolutamente marginale.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 4, comma 1, della legge n. 36/2001 fa riferimento unicamente alla permanenza di persone (e non di animali) sull'area di interesse, essendo il concetto di "esposizione" elettromagnetica qualificato dal precedente art. 3, comma 1, lett. a) come "la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale".

Del tutto infondate sono anche le deduzioni proposte dalla parte ricorrente in relazione all'asserita violazione del principio di proporzionalità dell'agire amministrativo.

La ricorrente, infatti, afferma che "il tracciato del cavidotto è destinato a incidere catastroficamente sull'intero corpo fondiario dell'Azienda Agricola di -OMISSIS-" e afferma come le "attività che consistono nella coltivazione e nell'allevamento in totale regime biologico [...] verrebbero compromesse dalle operazioni di scavo finalizzate all'installazione e alla posa del cavidotto di MT con ogni pregiudizio per l'economia della zona".

Invero, come già indicato, oggetto di asservimento per il passaggio del cavidotto sarebbe esclusivamente un'area, corrispondente alla particella identificata al foglio 31, n. 79 di proprietà della ricorrente avente una superficie di appena 7,5 mq e una lunghezza di 5 m, con occupazione temporanea di 17,5 mq a fronte di un'estensione complessiva del fondo pari a 321.460 mq.

Per l'effetto, il procedimento amministrativo attivato ha correttamente valutato i molteplici interessi primari e secondari pubblici e privati coinvolti, ivi compreso l'interesse alla tutela dei valori ambientali e agricoli tipici del contesto territoriale in cui si inserisce il progetto in esame.

Numerosi indici confermano tale assunto:

- non solo la riduzione della potenza definitiva da 100 MWp iniziali a 50 MWp, con una superficie interessata dai pannelli di 29,11 ha a fronte degli 80 ha iniziali,

- ma anche le numerose prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi, ivi comprese quelle relative specificamente alla configurazione dell'impianto in modalità agri fotovoltaica.

In proposito, si segnala la prescrizione n. -OMISSIS- dell'Autorizzazione Unica, in cui è stato statuito che la società dovrà *"comunicare annualmente, con un report trasmesso all'Area VIA per l'inserimento nel box dedicato, i dati di produzione relativi alla attività agricola che prevede lo sfruttamento delle superfici per l'allevamento di ovini, parte integrante del progetto, comprensivo di comparazioni con altre attività analoghe ed eventuali modifiche/azioni correttive concordate, atte a garantire l'utilizzo ai fini agricoli degli ettari dedicati secondo le previsioni rilevabili nel PAUR"*.

Anche per tale ragione le aree in oggetto continueranno ad essere utilizzate per fini di pascolo e/o agricoli senza alcuna compromissione della vocazione attuale delle aree interessate.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno complessivamente liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

(Omissis)

